DISCIPLINA ED EQUIPARAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA AGLI ALTRI INSEGNAMENTI

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

Dalle lezioni di educazione fisica si puo' essere esonerati solo per motivi di salute.

Gli esoneri temporanei o permanenti, totali o parziali, sono accordati, per il tramite del capo d'istituto, al quale vanno presentate le relative domande, dal Comando federale della G.I.L.

Il diploma di abilitazione magistrale conseguito con esonero dell'educazione fisica non e' valido per l'esercizio dell'insegnamento elementare.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1942, non più in vigore dal 29 gennaio 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti
Estremi	Legge 14 novembre 1941, n. 1361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-ed-equiparazione-dell-insegnamento-dell-educazione-fisica/art-5-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-7-settembre-1945-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it